



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

Prot. n. 105166

San Marino, 17 settembre 2015/1715 d.f.R

Ill.mo Consigliere

Elena Tonnini

e.p.c. Spett.le

Segreteria Istituzionale

Oggetto

Interrogazione presentata dal Consigliere Elena Tonnini in merito ai lavori eseguiti per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo a Domagnano

Con la presente mi prego rispondere all'interrogazione presentata dal Consigliere Elena Tonnini in merito ai lavori eseguiti per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo a Domagnano.

Relativamente ai quesiti posti, si interroga il Governo per conoscere:

1. Sapere dove si sia allenata la Federazione sino a questo momento ed i motivi per cui si è resa necessario un nuovo impianto sportivo.

La Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco (FSTARCO) utilizza come impianto per allenamenti, dal 1996 in co-abitazione con la Federazione Tennistavolo, una struttura dello Stato affidato in gestione al C.O.N.S., in precedenza destinato a ricovero per animali (Bovile).

Qualche tempo più tardi e fino al 2012, la FSTARCO aveva potuto usufruire, per le attività all'aperto, del terreno adiacente a tale struttura, sempre di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

Nel 2003, lo Stato ha ceduto, a titolo di permuta, in favore del Leasing Sammarinese s.a., il terreno esterno alla struttura; tuttavia, con tacita concessione della nuova proprietà, agli iscritti della Federazione è stata permesso l'uso del terreno, anche se di proprietà privata, per continuare gli allenamenti all'esterno.

Dal 2013, venendo meno le condizioni minime di sicurezza, la proprietà ha in seguito diffidato la FSTARCO ad utilizzare tale terreno, costringendo gli arcieri a dover svolgere l'attività in Italia, non avendo un'area destinata agli allenamenti.

Un campo pratica riveste un ruolo di vitale importanza, vista l'attività svolta dalla Federazione.

Dal 1984, infatti, anno di fondazione della FSTARCO, gli arcieri sammarinesi hanno rappresentato il nostro Paese a tre edizioni dei Giochi Olimpici (1992, 1996 e nel 2012); più volte ai Giochi del Mediterraneo e per la prima volta, il tiro con l'arco è stato inserito nel programma dei Giochi dei Piccoli Stati a San Marino nel 2017.

Numerose sono le partecipazioni ai Campionati Mondiali e a quelli Continentali. E' di quest'anno la qualificazione ottenuta per i Giochi Europei di Baku.

Una disciplina quindi in costante e rapida crescita, per la quale diventa indispensabile il poter disporre di un luogo idoneo per ambire ai propri traguardi, effettuando costantemente e quotidianamente gli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 -47890 San Marino
segreteriaiturismo@gov.sm

T +378 (0549) 885373
F +378 (0549) 885399



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

allenamenti su distanze regolamentari.

Da rilevare comunque che l'area concessa in uso alla FSTARCO, non può considerarsi quale impianto sportivo vero e proprio, in quanto non vi è stata realizzata alcuna costruzione; l'area è concessa con contratto annuale e non vi sono allacciamenti di utenze (né acqua, né elettricità).

Il terreno concesso, per stessa disposizione dell'UGRAA non potrà essere recintato e la stessa potrà revocarne l'uso, in qualsiasi momento per ogni necessità d'interesse pubblico.

2. Sapere se vi siano altre Federazioni che richiedono la creazione di appositi impianti sportivi sul territorio e quali.

L'elenco delle Federazioni che richiedono la realizzazione o l'assegnazione di un'area dedicata e per attività sportive in Territorio sono molteplici.

Si citano:

- Aeromodellismo (dispone da qualche mese un terreno - in analogia con l'arco - ceduto in locazione per cinque anni, di proprietà ecclesiale);
- Baseball-Softball chiedono la realizzazione di un secondo campo da gioco, soprattutto destinato per le attività giovanili;
- Ciclismo: ricerca un circuito per consentire, in sicurezza, gli allenamenti per discipline su strada ai ragazzi, oltre a ottenere un circuito permanente per la MTB e BMX;
- Golf hanno ripresentato un'istanza per avere un campo pratica (e non un impianto regolare per competizioni);
- Attività Equestri: il Centro Ippico Federale è provvisoriamente ubicato su terreno di proprietà privata, in attesa del definitivo trasferimento presso l'area destinata a Gaviano;
- Rugby: sollecita la realizzazione di un campo regolamentare in quanto provvisoriamente "ospitato" nel campo da calcio di Chiesanuova, che dispone di misure ridotte;
- Sport Invernali che sollecitano un progetto onde poter realizzare, in località La Ciarulla, di una pista in sintetico di 500 metri con annesso impianto di risalita, utilizzabile anche per un circuito per MTB.

3. Conoscere la destinazione dell'area oggetto di intervento prima dell'esecuzione dei lavori e se la stessa fosse compatibile con la creazione di un impianti sportivo. Se vi sia stato un cambio di destinazione in occasione dei lavori svolti.

L'area oggetto dell'interrogazione è inserita a zona Parco (P.R.G.). Il Piano Particolareggiato è stato approvato nel 1995 e tali aree sono normate dall'art. 30 della Legge n.7 del 29 gennaio 1992. Si precisa, inoltre, che lo stesso articolo prevede la possibilità di realizzare attrezzature scoperte sportive e ricreative, pertanto non necessitano variazioni di P.R.G.

4. Se i terreni oggetto di intervento siano di proprietà pubblica o privata.

Il terreno è dell'Ecc.ma Camera, quindi di proprietà pubblica ed è ceduto in locazione, annuale, alla FSTARCO dietro pagamento di un canone d'affitto.

5. Conoscere il percorso autorizzativo dei lavori eseguiti e ricevere copia dei relativi documenti.

Nel 2014, il Congresso di Stato con delibera n. 38 del 24 giugno 2014, ha assegnato alla FSTARCO una

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

porzione di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera, in località Valdragone, (Foglio n. 32, Particella n. 38) per una superficie complessiva di mq. 9.960, dando mandato all'Ufficio Progettazione per l'attivazione dell'iter amministrativo teso all'ottenimento della concessione edilizia per la realizzazione del campo di tiro con l'arco.

In data 20 marzo 2015, con richiesta n.5477, è stata inoltrata alla vigilanza ecologica, la richiesta di potatura di alcune alberature per iniziare i lavori di ripulitura dell'area. Poiché sull'area era presente un capanno abusivo, in condizioni fatiscenti e con rifiuti di ogni genere sparsi ed ammassati in prossimità delle alberature esistenti, vista l'impossibilità di procedere manualmente alla ripulitura e quindi al ripristino dello stato dei luoghi (con conseguente demolizione del capanno non autorizzato) è stata incaricata una ditta sammarinese, con i mezzi meccanici ad effettuare l'intervento. Si allega una relazione dettagliata degli interventi effettuati dalla FSTARCO.

6. Sapere quale tipo di interventi siano stati eseguiti (movimentazione terra, eventuale presenza capanni, alberature rimosse ecc.) e quale sia l'estensione dell'area dei lavori.

Oltre agli interventi di cui sopra, visto il precario stato dei fossi di regimazione delle acque meteoriche, tanto che il terreno vegetale superficiale veniva dilavato e trasportato nel vicino corso d'acqua - Fosso del Molino - si è reso necessario un intervento di sistemazione delle scarpate esistenti e la formazione di fossi livellari per la regimazione delle acque.

In attesa di un progetto definitivo che prevede un campo di tiro di dimensioni più ampie, si è utilizzato il piano naturale della parte a monte della particella per creare un piccolo campo di pratica con gli standard di sicurezza minimi, previsti dai regolamenti, pertanto si è resa necessaria la formazione di un terrapieno con movimentazione terra direttamente sul posto. Giova ricordare che, per il miglioramento fondiario, sono consentite movimentazioni di terreno con scavi e rinterri fino ad un massimo di 1,50 ml. senza che tali lavorazioni costituiscano variazione di piano particolareggiato. Nella realtà tali lavorazioni non hanno modificato o pregiudicato la destinazione d'uso di tale terreno essendo lo stesso attualmente utilizzabile ad uso agricolo. In buona sostanza è stato livellato un terreno che verrà seminato a prato nei prossimi mesi e non recintato, quindi ad uso dell'intera collettività.

7. Se ci siano stati degli inerti o dei rifiuti da smaltire e in questo caso dove siano stati conferiti per lo smaltimento. Se ne richiede l'autorizzazione di trasporto e smaltimento.

A seguito della demolizione del capanno abusivo e della ripulitura dell'area sono stati conferiti in discarica autorizzata materiali quali: plastica, ferro, legno e macerie.

8. Sapere chi abbia eseguito i lavori, come sia stato conferito l'incarico ed il relativo costo. Come e da parte di chi sia avvenuto lo stanziamento e come esso risulti sul bilancio dello Stato e/o della Federazione interessata.

I lavori sono stati commissionati dalla FSTARCO all'Associazione Sammarinese Autotrasporti S.p.A. e al Gruppo Autotrasporti Dogana S.p.A. I lavori sono stati finanziati attraverso uno stanziamento di €. 2.000,00, erogato dal C.O.N.S. che aveva già destinato questa somma alla messa in sicurezza del terreno - non più usufruibile - di Galazzano mentre il restante, con un esborso dei singoli soci ed atleti degli "Arcieri del Titano", Associazione sportiva affiliata alla FSTARCO, per un totale complessivo di €. 9.000,00 circa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
TURISMO**

9. Se il governo abbia intenzione entro fine legislatura di realizzare sul territorio (anche superando l'attuale PRG) altre infrastrutture o impianti sportivi di qualsivoglia attività sportiva, ed in caso affermativo, quali ed in quali aree.

Risulta possibile che entro fine legislatura e in previsione dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 si possa ravvisare la necessità di procedere con la realizzazione sul territorio di altre infrastrutture e impianti sportivi. Questo rientra nella logica progettuale delle politiche sportive.

Allegati n. 7

Teodoro Lonferhini
Segretario di Stato



CONCESSIONE D'USO

Con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge quale pubblico e giurato strumento, fra il dr. Tonino Ceccoli in qualità di Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, all'uopo delegato con delibera del Congresso di Stato n° 3 del 23/11/1992, in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera e la **Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco**, Cod. Op. Ec. 4128, con in Str. Cardio, 41 - Serravalle, nella persona del suo Presidente, si addiuvano in ottemperanza alla Delibera del Congresso di Stato n° 38 del 24/06/2014, al seguente contratto di concessione d'uso:

- il dr. Tonino Ceccoli nella sua spiegata veste cede in uso alla Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco una porzione di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera, sita in località Valdragone, di mq 9.960 distinta catastalmente al Fg 32 part. n° 38, come da planimetria allegata.

L'uso dell'area, oggetto della presente concessione è assoggettato alle seguenti limitazioni e condizioni previste dalla delibera del Congresso di Stato n° 23 del 14/07/2009 in materia di concessioni d'uso di aree di proprietà dell'Ecc.ma Camera:

- a) divieto per il concessionario alla recinzione dell'area;
- b) diritto dell'Ecc.ma Camera, con preavviso di almeno 30 giorni, di rientrare in ogni momento nella piena disponibilità dell'area concessa in uso, senza nulla dovere per qualsiasi opera e/o miglioria eseguita dal concessionario;
- c) diritto dell'Ecc.ma Camera ad avere, in ogni momento, libero accesso al fondo, facoltà che sarà esercitata principalmente per l'esecuzione di interventi aventi carattere straordinario ed urgente;
- d) la risoluzione automatica del contratto d'uso qualora sia accertato il mancato rispetto del divieto di cui al punto a).

La presente concessione avrà la durata di 1 anno e si intende rinnovata di anno in anno se non interviene disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza da inviarsi con lettera raccomandata R.R. e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Il canone di concessione è quantificato in via forfettaria, come da nota della Segreteria di Stato Territorio e Ambiente che si allega in copia, in Euro 500,00 annuali, da versarsi in via anticipata su richiesta scritta dello stesso Ufficio. Per l'anno 2014, alla firma della presente concessione, verrà consegnato il modulo di versamento della Banca Centrale per effettuare il pagamento del canone d'uso calcolato per 4 mensilità pari a Euro 168,00 .


La Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per eventuali miglierie, sbancamenti, ecc... che vorrà apportare al terreno oggetto della presente concessione. In difetto di ciò sarà responsabile e perseguibile a norma di legge per eventuali danni arrecati al terreno dello Stato e a quelli dei vicini. E' vietato il subaffitto.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura le parti si rimettono alle leggi e consuetudini vigenti in materia di questo Stato.


La Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco ha l'obbligo della registrazione del presente contratto con i relativi oneri che questo comporta.



Letto, approvato e sottoscritto.

dr. Tonino Cecco




Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco
PRESIDENTE



San Marino, 16 SET. 2014

Uff. Registro e Conservatoria - Rep. San Marino
Registrato il

16 SET 2014

Al Vol. 2014 N. 8231
Esatti Euro Sei auto due post. (€ 72,00#)
Dirigente






**SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

San Marino, 14 agosto 2014/1713 d.f.R
Prot. n. 90210

Spett.le
Dott. Tonino Ceccoli
Dirigente Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole

SEDE

Oggetto:
Chiarimenti circa la delibera di Congresso di Stato n. 38 del 24 giugno 2014

Signor Dirigente,

con riferimento alla Sua nota del 7 agosto 2014 - Prot. n. 87478 - con la quale ha richiesto chiarimenti circa l'individuazione del canone più appropriato da applicare all'area distinta a Catasto al F. 32 particella n. 38, a seguito dell'assegnazione di terreno per "campo pratica Tiro con l'Arco" con delibera di Congresso di Stato n. 38 del 24 giugno 2014;

considerato che il concessionario è una Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.S., Ente Pubblico autonomo preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport sammarinese;

considerato inoltre che esistono altri contratti con il Comitato Olimpico Sammarinese per affitti di appezzamenti di terreno;

per analogia si propone di applicare un canone forfetario annuale di € 500,00 (cinquecento/00).

Distinti saluti.

Il Segretario

Avv. Antonella Mularoni



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 480
F +378 (0549) 885265



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 24 GIUGNO 2014/1713 d.F.R.

Delibera n.38 Pratica n.1172

Oggetto: Assegnazione terreno per campo pratica Tiro con l'Arco

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente;
vista la richiesta della Federazione Sammarinese di Tiro con l'Arco in data 8 maggio 2014;

considerato che la porzione di terreno ricade in zona urbanistica Parco a PP;
visto il riferimento dell'Ufficio Urbanistica in data 12 maggio 2014, prot. 52797;

visto il riferimento dell'UGRAA in data 19 maggio 2014, prot. 55545;
visto il riferimento della Giunta di Castello di Borgo Maggiore in data 27 maggio 2014, prot. 240;

visto il riferimento dell'Ufficio Progettazione in data 18 giugno 2014, prot. 69105;

delibera

di assegnare alla Federazione di Tiro con l'Arco la porzione di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera, sita in località Valdragone di Sotto, Castello di Borgo Maggiore distinta catastalmente al Foglio di Mappa 32, Particella n. 38 per una superficie complessiva di mq. 9.960, ed evidenziata con colore ocra nella planimetria catastale allegata alla presente delibera, al fine di realizzare un campo per la pratica del tiro con l'arco.

Manda

- all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per la stipula del contratto di concessione d'uso;
- al Dirigente dell'Ufficio Progettazione per l'attivazione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento della concessione edilizia per la realizzazione del campo di tiro con l'arco.

Precisa

- che la suddetta assegnazione potrà essere revocata da parte del Congresso di Stato;
- che il periodo di utilizzo delle aree da parte della assegnataria, decorrerà dalla data di adozione della presente delibera.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, del Dipartimento Territorio e Ambiente, dell'Ufficio Progettazione, dell'UGRAA



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 2 ottobre 2009 n.1

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la Legge 19 luglio 1995 n.87;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 3 ottobre 2007 n.107;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 21 settembre 2009;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLE NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI CUI ALLA LEGGE 19 LUGLIO 1995 N.87

Art. 1

1. Le concessioni edilizie relative ad edifici esistenti aventi ad oggetto interventi di cambio di destinazione d'uso, o di divisione o di accorpamento di unità immobiliari, relativamente ad edifici esistenti, possono essere rilasciate dall'Ufficio Urbanistica quando il carico urbanistico ai sensi dell'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 "Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie" resta invariato o diminuisce rispetto alla funzione precedentemente approvata, senza necessità di individuare l'ubicazione dei posti auto.

Art. 2

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi, inclusi quelli in zone a Piano Particolareggiato, volti alla costruzione di locali interrati, di cui all'articolo 191, comma 1°, punto 4, Legge 19 luglio 1995 n.87, dovranno prevedere il mantenimento della distanza minima di mt. 1,50 dai confini di proprietà e le distanze minime dalle strade previste dall'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (PRG).

2. Al fine di raggiungere i requisiti previsti dagli articoli 99 e 100 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e dal Decreto 3 aprile 1996 n.38, nelle zone a Piano Particolareggiato è consentita la realizzazione di cavedii di ventilazione dei piani interrati anche a distanza inferiore a quanto disposto all'articolo 191, comma 1°, punto 4 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

Art. 3

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi in zona A1 e zona A2, di cui all'articolo 6, potranno prevedere la creazione di nuovi volumi (locali) ai sensi dell'articolo 184, comma 1°, punto f), Legge 19 luglio 1995 n.87, con destinazione d'uso a locale accessorio e garage, mediante il recupero di spazi sotto il perimetro di edifici esistenti, in qualsiasi categoria di intervento, previa autorizzazione della CCM.

Art. 4

1. Ai sensi dell'articolo 187 della Legge 19 luglio 1995 n.87, le "sezioni ideali", richiamate nella sezione tipo del predetto articolo, che identificano le porzioni di edificio corrispondenti ai gradoni che non devono necessariamente coincidere con separazioni fisiche, sono indicate ai soli fini della identificazione e della delimitazione delle parti interrato rispetto a quelle seminterrate ed a quelle fuori terra dell'edificio.

2. Per la determinazione delle distanze dai confini di proprietà, della destinazione d'uso, delle altezze minime interne e quant'altro, restano valide le norme previste dalla legislazione vigente.

Art. 5

1. Gli interventi edilizi riguardanti gli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale classificati "Zone A3" dalla legge di Piano Regolatore Generale sono effettuati sulla base della classificazione, delle norme e delle prescrizioni, previste dalla previgente Legge 18 settembre 1990 n.103 ed approvate dalla Commissione Urbanistica con delibera n. 1 del 10 ottobre 1995 prot. n. CU/11465 assunta in attuazione all'articolo 214, comma 2°, Legge 19 luglio 1995 n.87.

Art. 6

1. Per le pratiche relative agli interventi edilizi su immobili inseriti nelle Classi di Intervento "Ristrutturazione Edilizia" e "Demolizione e Ricostruzione" di cui all'articolo 6 della Legge 18 settembre 1990 n.103 è consentito un incremento massimo di volume pari a 150 mc. Tale incremento potrà essere realizzato anche mediante più interventi edilizi, da realizzarsi anche in parte ed in momenti successivi, che complessivamente non dovranno superare 150 mc, con riferimento alla intera particella catastale anche se suddivisa in subalterni.

Art. 7

1. L'articolo 184, comma 1°, punto i), della Legge 19 luglio 1995 n.87 si applica anche alle pratiche relative agli interventi edilizi aventi ad oggetto mansarde e sottotetti abitabili, già esistenti, aventi altezze minime inferiori a ml.1,80 purché tali superfici risultino delimitate da pareti e destinate a locali non abitabili (ripostigli - depositi).

2. La detrazione del 50% della S.U. si applica solo per quella parte avente altezza interna maggiore o uguale a 1,80 mt. e minore o uguale a 3,50 mt., mentre la parte inferiore a 1,80 mt. non è computabile.

3. Le pratiche edilizie che prevedano interventi di modifica delle caratteristiche di mansarde per le quali risultano rilasciate concessioni edilizie prima dell'entrata in vigore della Legge 19 luglio 1995 n.87, dimensionandole in base alle nuove norme, dovranno adeguarsi ai nuovi indici di zona, ivi compresa la S.U.

4. Non è applicabile agli interventi edilizi in zona D, zona D1 e zona D2, quanto previsto al comma 1°, punto i) dell'articolo 184 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

Art. 8

1. Le concessioni edilizie in sanatoria, di cui all'articolo 176, comma 8°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 dovranno prevedere il pagamento dei relativi oneri da calcolarsi sulla base della superficie utile oggetto di sanatoria.
2. Nel caso in cui la concessione in sanatoria abbia ad oggetto interventi edilizi di cui all'articolo 184, comma 1°, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, secondo periodo, della Legge 19 luglio 1995 n.87 verrà applicata una sanzione da € 500,00 = (euro cinquecento/00) a € 3.000,00 = (euro tremila/00).
3. Le autorizzazioni edilizie in sanatoria di cui all'articolo 176, comma 8°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 dovranno prevedere il pagamento di una sanzione da € 500,00 = (euro cinquecento/00) a € 3.000,00 = (euro tremila/00).

Art. 9

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi volti alla costruzione di un edificio fronti stante una viabilità a più corsie che si innestano su uno svincolo, dovranno prevedere, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n.7, che la distanza sia da misurarsi dall'asse stradale della corsia di innesto più vicina all'edificio in esame.

Art. 10

1. In riferimento al comma 1, lettera a), dell'articolo 187 della Legge 19 luglio 1995 n.87, qualora l'edificio abbia fronti prospicienti più strade, ai fini del calcolo dell'altezza, per "la più bassa delle quote: - strada sull'asse del prospetto prospiciente" si deve intendere la strada dove l'edificio ha gli accessi carrabili. In tal caso in futuro non potranno essere richiesti nuovi accessi su strade con quote inferiori.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1°, numero 4 ed al comma 2° dell'articolo 191 della Legge 19 luglio 1995 n.87, gli interventi edilizi volti all'ampliamento di edifici esistenti, nei casi in cui i fronti dell'edificio non siano paralleli alle linee di confine e le distanze dai confini siano in parte inferiori a quelle previste dalle norme di zona, potranno prevedere che la distanza dal confine di proprietà su tali fronti venga calcolata facendo una media tra la distanza dalla parte di edificio più vicina al confine e quella più lontana.

Art. 12

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione di locali da destinare a sale da gioco, attualmente non disciplinati dalla Legge 19 luglio 1995 n.87, sono classificabili nel punto 9 del Gruppo c - Funzione terziaria privata, commercio e servizi, comma 1° dell'articolo 183 della legge citata.

Art. 13

1. Il minimo dimensionamento dei locali ai fini dell'insediamento della funzione di cui al punto 5 del Gruppo c - Funzione terziaria privata, commercio e servizi, comma 1° dell'articolo 183, della Legge 19 luglio 1995 n.87 è pari a mq. 10.

Art. 14

1. Gli interventi edilizi volti all'inserimento di reti in aderenza a pareti rocciose, e gli interventi di Ingegneria Naturalistica da effettuarsi all'interno di bacini calanchivi, considerata la particolarità degli interventi e l'assenza di particolari opere edilizie, sono classificabili fra quelli non soggetti a concessione od autorizzazione di cui all'articolo 159 della Legge 19 luglio 1995 n.87.
2. Per tali interventi dovrà essere acquisito il parere preventivo dell'UGRAA.

Art. 15

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione di cantieri stradali per la risoluzione di nodi viari e/o modifica dei flussi di traffico mediante elementi provvisori e relativa cartellonistica con adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, anche con un periodo di sperimentazione per verificare la funzionalità delle soluzioni progettate, sono classificabili fra quelli non soggetti a concessione od autorizzazione di cui all'articolo 159 della Legge 19 luglio 1995 n.87, il tutto nel rispetto del codice stradale e della normativa in materia di sicurezza dei cantieri.

Art. 16

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione di manufatti per l'alloggio di contatori di energia elettrica e/o gas richiesti per le centralizzazioni ai condomini, se installati sopra recinzioni poste a confine di proprietà con fondazione potranno essere autorizzati fino ad un'altezza massima pari a mt. 2,00, in deroga all'altezza prevista dall'articolo 161 della Legge 19 luglio 1995 n.87, previo parere dell'A.A.S.S. e dell'Ufficio Progettazione, in caso detti interventi siano in prossimità di nodi viari.

Art. 17

1. Per le pratiche relative agli interventi edilizi volti alla realizzazione di strutture di sollevamento verticale in edifici esistenti, qualora il richiedente sia portatore di handicap, riconosciuto mediante opportuna certificazione medica o abbia a carico portatore di handicap, oltre alle deroghe già previste al comma 2°, dell'articolo 156, della Legge 19 luglio 1995 n.87 dovranno essere applicate anche quelle relative alla S.U. di cui all'articolo 184 e al Volume di cui all'articolo 185.
2. Qualora inoltre non vi sia possibilità di realizzare le strutture succitate nel rispetto delle minime distanze dal centro della strada prospiciente, le stesse potranno essere realizzate in deroga alla distanza dall'asse stradale prevista all'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n.7, previo parere dell'Ufficio Progettazione.

Art. 18

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) e dell'articolo 181, comma 5°, della Legge 19 luglio 1995 n.87, nei casi di eccesso di S.U. o di altri indici urbanistici ed edilizi dell'unità fondiaria esistente rispetto a quanto previsto dalle norme di zona sono consentiti solo interventi che prevedano la fedele ricostruzione del fabbricato esistente quanto a sagoma, volume, ed area di sedime. L'area di sedime è tuttavia modificata nel caso in cui occorra procedere dell'adeguamento alle distanze dai confini e dalle strade secondo quanto disposto dal precitato articolo 181, comma 5°.
2. Nei casi di cui al comma 1 è ammessa la costruzione e creazione di piani o locali accessori interrati o seminterrati o portici nella misura in cui possano essere scomputati ai sensi dell'articolo n.181 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 5°, della Legge 19 luglio 1995 n.87 non si applicano agli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione integrale in quanto compresi nel Nuovo Intervento a mente dell'articolo 196 della Legge 19 luglio 1995 n.87. L'attuazione di intervento edilizio di demolizione e ricostruzione integrale comporta, pertanto, l'adeguamento a tutti gli indici urbanistici ed edilizi di zona, oltre che alla vigente normativa in materia di distanza dai confini e dalle strade e di spazi per parcheggi.

Art. 19

1. Le disposizioni di cui all'articolo 191 della Legge 19 luglio 1995 n.87, si applicano esclusivamente in materia di distanze dai confini di proprietà.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 191, comma 1°, punto 1, della Legge 19 luglio 1995 n.87, non si applicano qualora l'intervento edilizio preveda la demolizione e ricostruzione anche parziale dell'edificio esistente, nel qual caso è necessario l'adeguamento alle distanze dai confini di proprietà previste dalle norme di zona.

Art. 20

1. L'unica deroga ammessa alle distanze dalle strade stabilite dall'articolo 16, comma primo, della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) è quella prevista dal comma terzo dell'articolo medesimo.

Art. 21

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 104 della Legge 19 luglio 1995 n.87 la ripiantumazione deve essere eseguita sull'area oggetto di intervento edilizio. Le eventuali sistemazioni esterne dell'edificio dovranno favorire la messa a dimora delle nuove piante. Qualora per motivi tecnici, morfologici e biologici, documentati dal richiedente, non sia possibile eseguire la piantumazione sull'area oggetto di concessione, la medesima dovrà essere effettuata su area di proprietà del richiedente o dell'Ecc.ma Camera previo parere dell'U.G.R.A.A.

2. Nei casi previsti dall'articolo 104 della Legge 19 luglio 1995 n.87, la concessione edilizia deve essere corredata di atto d'obbligo registrato e trascritto accompagnato da una relazione tecnica, dagli elaborati grafici esplicativi degli abbattimenti e ripiantumazioni e dal parere favorevole dell'U.G.R.A.A. che verifichi il rispetto di quanto stabilito al superiore comma 1.

3. In riferimento all'atto d'obbligo di cui all'articolo 104 della Legge 19 luglio 1995 n.87, il titolare della concessione edilizia, in sede di comunicazione di fine lavori, e comunque non oltre il termine di validità della concessione di cui all'articolo 168 della Legge n. 87/1995 deve prestare fideiussione bancaria in favore dell'Ecc.ma Camera, per un importo di € 500,00 = a pianta, a garanzia dell'attecchimento, per la durata di anni tre, da depositare presso l'U.G.R.A.A.

4. Il titolare della concessione edilizia, nei termini di cui al superiore comma, deve presentare all'Ufficio Urbanistica dichiarazione di avvenuta piantumazione rilasciata dall'U.G.R.A.A. e copia della fideiussione depositata di cui al superiore comma.

Art. 22

1. Le pratiche relative ad interventi edilizi di cambio di destinazione d'uso e divisione di unità immobiliari su immobili inclusi in zona R1 ed in zona R2, non disciplinate da strumento attuativo, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n.107, limitatamente ai casi in cui le funzioni richieste siano già insediate nell'edificio oggetto di intervento, non comportino modifica del carico urbanistico e non siano in contrasto con quelle previste dalla legge di Piano Regolatore Generale per le singole zone R1 ed R2.

Art. 23

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi che prevedono cambi di destinazione d'uso e divisione di unità immobiliari su immobili inclusi in zona R1 ed in zona R2, con Piano Particolareggiato o Piano Particolareggiato stralcio approvati, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n.107.
2. I cambi di destinazione d'uso ammessi sono quelli previsti dal Piano Particolareggiato approvato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Ai sensi del comma 1, lettera d) dell'articolo 3 della Legge 3 ottobre 2007 n.107, il privato interessato verserà all'Ufficio Urbanistica un contributo calcolato sulla base dello schema di convenzione allegato al presente regolamento sotto la lettera "A".

Art. 24

1. L'approvazione dell'intervento urbanistico preventivo al fine di permettere il frazionamento catastale di cui all'articolo 195 della Legge 19 luglio 1995 n.87 è richiesto nelle zone urbanistiche di seguito elencate: Zone R1 – Zone R2 – Zone C – Zone D1 –Zone Servizi – Zone A.
2. Le pratiche relative a frazionamenti catastali in attuazione dei Piani Particolareggiati approvati non saranno più sottoposti alla presa d'atto da parte della Commissione per le Politiche Territoriali.

Art. 25

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi su immobili inclusi in zone con Piano Particolareggiato o Piano Particolareggiato stralcio approvati, che prevedano creazione di nuovi accessi o spostamenti ed ampliamenti di accessi esistenti, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n.107;
2. Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81, l'Ufficio Urbanistica esamina le pratiche di cui al comma 1, rilasciando le relative concessioni a norma di legge, previo parere favorevole dell'AASP e dell'Ufficio Progettazione.

Art. 26

1. In riferimento alle pratiche relative agli interventi edilizi su immobili inclusi in Piani Particolareggiati o Piani Particolareggiati stralcio per i quali nella delibera definitiva di approvazione da parte della Commissione Urbanistica o nell'atto di convenzionamento, sia prevista la presa d'atto del progetto architettonico, la Concessione Edilizia viene rilasciata direttamente dall'Ufficio Urbanistica senza la preventiva presa d'atto da parte della Commissione per le Politiche Territoriali. Qualora le predette pratiche siano relative a progetti di particolare entità o complessità o che interessino viabilità pubbliche, il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica potrà sottoporle alla Commissione per le Politiche Territoriali per la relativa presa d'atto.

Art. 27

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi volti alla costruzione di manufatti unicamente per alloggi di impianti tecnologici, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n.107.
2. L'Ufficio Urbanistica esaminerà direttamente le predette pratiche rilasciando le relative concessioni a norma di legge, previo parere favorevole dell'AASP, dell'AASS e dell'Ufficio Progettazione.

Art. 28

1. Le pratiche relative agli interventi edilizi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 4 del Decreto 13 febbraio 1990 n.24, ad esclusione delle discariche o depositi di materiali inerti e simili comportanti sterri e riporti di altezza superiore a ml.1,50 o movimentazioni di terreno proveniente dal sito interessato, di cui all'articolo 96, comma 1°, numero 12 della Legge 19 luglio 1995 n.87, nonché le pratiche relative alla realizzazione di accessi e viabilità in "Zona E: Aree Agricole" di cui alla delibera del Comitato Tecnico Scientifico in data 13 marzo 2009 citata in premessa, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n.107.

2. L'Ufficio Urbanistica esaminerà direttamente le predette pratiche rilasciando le relative concessioni a norma di legge, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla delibera del Comitato Tecnico Scientifico in data 13 marzo 2009 citata.

Art. 29

1. Le pratiche relative ad interventi edilizi che prevedono modifiche ad un tratto del tracciato della viabilità pedonale, previsto dal Piano Particolareggiato approvato, non costituiscono proposta di Piano Particolareggiato o relativa Variante ai sensi della Legge 3 ottobre 2007 n.107.

2. L'Ufficio Urbanistica esaminerà direttamente le predette pratiche rilasciando le relative concessioni a norma di legge, previo parere favorevole dell'Ufficio Progettazione e preventiva presa d'atto in Commissione per le Politiche Territoriali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 ottobre 2009/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ALLEGATO “A”

Schema di convenzione

Coefficiente $U = € 2.000,00= \times n.$ unità immobiliari interessate (in caso di cambio di destinazione d'uso) o risultanti (in caso di divisione di U.I.) dall'intervento edilizio.

Coefficiente $U1 = € 3.000,00=$ nel caso l'intervento edilizio di cambio di destinazione d'uso o di divisione di U.I. riguardi un'unica unità immobiliare.

I Coefficienti U e U1 dovranno essere aggiornati sulla base di un tasso annuo del 3%.



UFFICIO GESTIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE
Dipartimento del Territorio

Servizio Vigilanza Ecologica

N. 5477

Richiesta di POTATURA Alberi ✓

Il sottoscritto LUCIANO ZAVOTTI (Presidente FSTARCO)

residente in Strada Edelweiss 36

YOUTH GUARDINO

Tel. 366 4068843

Presenta domanda a codesto Servizio per ottenere autorizzazione a:

POTARE ALBERATURE

(sopralluogo già effettuato con guardie ecologiche
LOZZORA e HAROLI)

Quanto richiesto verrà attuato in località BORGO MAGGIORE

Strada vicinale Valdragone di Sotto

Sulla proprietà del Sig. ecc. curcea - Contratto di affitto

distinta a catasto come segue 7, 32 Mappale 38

Il Richiedente

San Marino, li 20 marzo 2015

Riferimento Autorizzazione n. 5484 del 25/03/15

Relazione degli interventi.

Con l'assegnazione dell'area distinta a catasto al F. 32 mappale 38, la Federazione di Tiro con l'Arco, presenta un progetto preliminare di sistemazione dell'area con interventi di movimento terra.

Purtroppo nelle condizioni attuali il terreno non è utilizzabile a causa dell'irregolarità delle pendenze dell'appezzamento e dell'incuria delle scarpate. Dai sopralluoghi preliminari, si è notato che con le abbondanti piogge c'è un fenomeno di dilavamento della sede stradale adiacente e poiché questa è inghiaiata trascina detriti e fango nel campo in questione creando fossi naturali che vanno a riversare materiale nel sottostante "Fosso del Molino" con rischio di occlusione. Ad aumentare il rischio parte del terreno è stato arato da terzi ma senza predisporre i necessari fossi di scolo. Sarà necessario ripristinare le scarpate e dotarle dei canali di drenaggio per evitare questo inconveniente in futuro.

I lavori in questione interessano la zona a monte e in attesa dell'attivazione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento della concessione edilizia per la realizzazione del campo di tiro con l'arco a cura dell'Ufficio Progettazione (delibera del Congresso di Stato n.38 del 24 giugno 2014), si è pensato di realizzare un campo pratica provvisorio con un movimento terra piuttosto limitato (sterri e riporti nell'ordine di 1.50 ml.), questo intervento tende a realizzare uno spianamento per ricavare una striscia di terreno di almeno 110 ml. di lunghezza e di circa 12 ml. di larghezza. I lavori consentiranno di praticare il tiro con l'arco agli atleti evitando lunghe e costose trasferte ad impianti fuori confine.

Altro intervento indispensabile è la realizzazione di un terrapieno opposto alla linea di tiro, necessario per la sicurezza dei tiri.

Inoltre sull'area esistono due costruzioni di cui una pericolante e circondata da ogni genere di materiale di scarto, plastica, ferro, legname ecc.... l'altro manufatto adibito a capanno agricolo, non presenta la necessità di carattere d'urgenza, si rimanda pertanto il ripristino al progetto definitivo. In ogni caso prima di potere utilizzare il terreno occorre procedere ad una ripulitura del sito, sia per decoro che per evitare incidenti con i detriti abbandonati. E' auspicabile che si possa eseguire i lavori prima possibile, conferendo un incarico a ditte specializzate in bonifiche ambientali, così da permettere agli atleti di recuperare almeno una parte del ritardo di preparazione accumulato, in vista dei prossimi giochi dei piccoli stati a San Marino 2017.

Alla presente relazione si allega:

1. Il rilievo fotografico.
2. Tavola con piano quotato.
3. Tavola intervento scarpate con sterri e riporti.
4. Tavola delle sezioni.

Rilievo Fotografico

Data sabato 7 marzo 2015

Legenda







Foto 1)



Foto 2)



Foto 3)



Foto 4)



Foto 5)



Foto 6)



Foto 7)



Foto 8)


Progetto preliminare di sistemazione dell'area - piano quotato esistente

- Legenda**
- Curve di livello
 - ⊕ Punti rilevati con GPS




Legenda

-  Riporto max 1.50 ml.
-  Sterro max 1.50 ml.
-  Sistemazione scarpate con riporto di terreno
-  Demolizione capanno




Legenda








Sagoma d'intervento

Sezioni



Legenda

333 ----
Quota sul livello del Mare





ESCAVAZIONI • SBANCAMENTI
PALIFICAZIONI • MASSICCIATE STRADALI
FOGNATURE • OPERE MURARIE

Intestatario Documento

ASSOCIAZ. SAMMARINESE AUTOTRASPORTI (A.S.A.) S.p.A.

Sede Legale: Strada Genghe di Atto, 94 • 47892 ACQUAVIVA

Tel. 0549.911633 • Fax 0549.911374

Officina: Via Prato delle Valli, 13 • 47892 ACQUAVIVA

Tel. 0549.911245 • Fax 0549.956882

Sede secondaria: stabile organizzazione in Italia

Via Piave, 26 • 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Cod. Fiscale e P. IVA 02216200416 • R.E.A. 306685

Iscr. Reg. Imprese. Prov. RN del 04/07/08

Cap. Soc. € 379.500,00 i.v. • Ric. Giurid. in data 18/07/1983

Iscr. Reg. Soc. n. 532 • Cod. Id. SM 00291

Cantiere: DOMAGNANO
E-Mail: asa@omniway.sm • www.asaautotrasporti.com

Spett.le

FEDERAZIONE SAMMARINESE TIRO CON ARCO

STRADA CARDIO, 41

47891 DOGANA -RSM- SM

Codice Cliente 0000117	P. IVA/C. Fis.:	Elenco	Tipo Documento FATTURA DIFFERITA	Numero 133	Data 30-04-2015	Pagina 1
---------------------------	-----------------	--------	-------------------------------------	---------------	--------------------	-------------

Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca
------------------------------	-------

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Importo	C.I.
MP22	Da DDT 2496 -11-04-2015 PREST. PALA CAT 963D	H.	8,50	85,000	722,50	91
MP01	Da DDT 3033 -11-04-2015 PREST. ESCAVATORE CAT 320 BNL	H.	22	85,000	1.870,00	91

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
2.592,50		2.592,50			2.592,50	0,00

Cod. IVA 91	Spese Accessorie	Imponibile 2.592,50	IVA	Imposta ESENTE	Bolli
					Totale Documento Eur 2.592,50
					Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

30-04-2015

2.592,50

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

A Tutti i Ns. CLIENTI
LORO SEDI

Oggetto: Invio dati bancari per Bonifici.

Con la presente Vi inviamo i ns. dati bancari da utilizzare per pagamenti tramite bonifico a ns. favore:

CASSA DI RISPARMIO DELLA REP. DI SAN MARINO (CARISP RSM)
FIL. Borgo Maggiore
IBAN SM 81 T 06067 09801 000 010100401

ASSET BANCA SPA
FIL. Gualdicciolo
IBAN SM 19 D 03262 09801 000 0103 00172

BANCA DI SAN MARINO SPA
FIL. Borgo Maggiore
IBAN SM 35 M 08540 09805 000050168334

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE
Fil. Gualdicciolo
IBAN SM 25 R 03034 09803 000030150792

Restiamo in attesa di ricevere il pagamento della fattura allegata e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

San Marino, 16 Marzo 2015.

Sono zone a verde privato quelle indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge). E' fatto obbligo di conservazione del verde privato esistente. Tali zone sono soggette alle norme dettate dalla legge Forestale e successive modifiche.

Le aree di verde privato indicate nella planimetria non possono essere conteggiate per il computo degli indici.

Art. 29

(Zone da attrezzare a verde pubblico)

Le zone da attrezzare a verde pubblico sono indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Tali zone sono destinate ad impianti pubblici per il tempo libero, il gioco e lo sport.

L'attuazione avviene mediante P.P. di iniziativa pubblica con i seguenti parametri:

- il 60% dell'area deve essere sistemata a parco, sulla parte restante le attrezzature coperte e scoperte non possono interessare complessivamente più del 50% di cui un massimo del 10% può essere destinata ad attrezzature coperte.

Art. 30

(Zone a parco)

Le zone a parco sono quelle individuate nell'allegata planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Tali zone sono soggette al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o convenzionata nel rispetto dei seguenti limiti:

a - attrezzature scoperte sportive e ricreative: senza limitazioni

b - attrezzature coperte: fino ad un indice U_t pari a 0.01 mq/mq,

c - parcheggi: regolati secondo la tabella di cui all'art. 22

In tali zone sono ammesse le seguenti funzioni ed attività:

Gruppo e) Tutte;

Gruppo g) 6;

Gruppo b) 3;

Le attività di cui al gruppo b3 potranno essere insediate mediante il recupero di edifici e manufatti esistenti.

Gli edifici esistenti con funzioni diverse da quelle precedentemente elencate saranno mantenuti, non è comunque ammesso il loro passaggio di funzioni se non tra quelle dei gruppi elencati.

Le colture agricole ammesse e le loro caratteristiche verranno disciplinate in sede di P.P. redatto dall'Ufficio Urbanistica di concerto con l'Ufficio Agrario.

Art. 31

(Zone naturalistiche tutelate)

Sono quelle perimetrare nell'allegata planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge) che presentano particolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Tali zone sono soggette a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o convenzionata al fine del controllo delle modificazioni ambientali e dell'edificato esistente.

In tali zone sono ammesse le seguenti funzioni:

Gruppo e) Tutte;

Gruppo g) 6, limitatamente alle attività sportive connesse con l'ambiente naturale (equitazione, pesca, podistica, ecc.); sono escluse le attività sportive che necessitano di specifici impianti che possano alterare la morfologia naturale dei luoghi, fatta eccezione per le attrezzature ad uso strettamente privato a servizio della residenza;

Gruppo g) 4, le cui attività potranno essere insediate mediante il recupero di edifici esistenti.

In tali zone le previsioni dei P.P. dovranno rispettare i seguenti limiti:

- attrezzature scoperte: senza limitazioni nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche naturali.
- attrezzature coperte: il limite deve essere stabilito dal P.P. stesso
- parcheggi: regolati secondo la tabella di cui all'art. 22.

Gli edifici esistenti con funzioni diverse da quelle elencate precedentemente sono mantenuti; non è comunque ammesso il loro passaggio di funzioni se non tra quelle dei gruppi compatibili.

Le colture agricole ammesse e le loro caratteristiche verranno disciplinate in sede di Piano Particolareggiato redatto dall'Ufficio Urbanistica di concerto con l'Ufficio Agrario.

Art. 32

(Zone prevalentemente residenziali)

Le zone residenziali sono indicate con apposita simbologia nella planimetria 1/5000 (allegato B alla presente Legge).

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. In tali zone sono di norma ammesse le seguenti funzioni, salvo diverse indicazioni agli articoli successivi:

Gruppo a - tutte



FATTURA COMMERCIALE APERTA

Spett.le
 FEDERAZIONE SAMM. SE TIRO ARCO
 STRADA CARDIO N. 41
 47891 GALAZZANO - R. S. M.

SM

Gruppo Autotrasporti Dogana S.P.A
 LE - RUSPE - ESCAVATORI - TRASPORTI - MOVIMENTO TERRA E PERFORAZIONI

LAVORI IN LOCALITA' DOMAGNANO=

FATTURA

FOGLIO N. 1

FATTURA 606	DATA FATTURA 30-06-2015	COD. CL. 00253	PARTITA I.V.A. O COD. FISCALE	C. PAG. 1	DESCRIZIONE PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA	BANCA D'APPOGGIO	COD. MAGAZZINO 00
Distinta n. 0							

RIF. D.D.T.	VIAGGI	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	EURO	IMPORTO	C.I.
11625/	15-06-2015	0 PREST. ESCAVATORE ZX/210	H.	8	93,50	10,00		673,20	51
11626/	16-06-2015	0 PREST. ESCAVATORE ZX/210	H.	7	93,50	10,00		589,05	51
11628/	19-06-2015	0 PREST. ESCAVATORE ZX/210	H.	8	93,50	10,00		673,20	51
11629/	22-06-2015	0 PREST. PALA CAT 963C.	H.	4	100,00	10,00		360,00	51
11629/	22-06-2015	0 PREST. ESCAVATORE ZX/210	H.	4	93,50	10,00		336,60	51
1832/	23-06-2015	3 TRASP. TERRA A DISC. GAD	MC	60	4,62	10,00		249,48	51
1832/	23-06-2015	0 SISTEMAZIONE DISCARICA	MC	60	2,00			120,00	51
1832/	23-06-2015	2 TRASP. RIFIUTI A I.A.M.-DOGANA	MC	40	4,62	10,00		166,32	51
1832/	23-06-2015	0 SMALTIMENTO RIFIUTI-	CO	1	773,50			773,50	51
11630/	23-06-2015	0 PREST. ESCAVATORE ZX/210	H.	8	93,50	10,00		673,20	51
820/	26-06-2015	4 TRASP. TERRA A DISC. GAD	MC	40	4,62	10,00		166,32	51
820/	26-06-2015	0 SISTEMAZIONE DISCARICA	MC	40	2,00			80,00	51
9394/	26-06-2015	0 PREST. ESCAVATORE ZX/140W	H.	6	78,00	10,00		421,20	51
11633/	26-06-2015	0 ESCAVATORE HITACHI 50	H.	8	66,00	10,00		475,20	51

TALE MERCE 5.757,27	SCONTO %	NETTO MERCE 5.757,27	SPESE INCASSO	TRASPORTO E ACCESS.	TOTALE IMPONIBILE 5.757,27	TOTALE IMPOSTA 0,00
ID. I.V.A. 51	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE 5.757,27	I.V.A.	IMPOSTA ESENTE	BOLLI TOTALE FATTURA 5.757,27	
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						

31-08-2015
 5.757,27
 Via Cardio, 26 - 47899 SERRAVALLE (Zona Ind. GALAZZANO)
 REPUBBLICA DI SAN MARINO
 Telefono 0549 90.11.00 - 01 - Fax 0549 90.11.00

Codice Operatore Economico n° SM 19195
 Ric. Giuridico in data 15/12/2003
 Capitale Sociale € 360.000,00 i.v.
 Iscr. Reg. Soc. n° 3240